

Codice A1816A

D.D. 3 agosto 2017, n. 2499

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5646. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una passerella pedonale sul rio Ruinas, in comune di Aisone (CN). Richiedente: Comune di Aisone

In data 21/06/2016 il Comune di Aisone (CN), con sede in Aisone – via Fossa 2, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione per l'occupazione di sedime demaniale per la realizzazione di una passerella pedonale sul rio Ruinas, in adiacenza all'esistente ponte ANAS, dal km. 24+140 al km 24+148, per il proseguimento del marciapiede lungo la corsia ascendente della S.S. n.21 nel comune di Aisone.

In data 16/08/2016, con nota n.35504/A1816A, si era proceduto a sospendere il procedimento.

In data 21/06/2017, a seguito dell'avvenuto avvio della pratica di rimozione del materiale litoide e dell'avvenuta rimozione dell'esistente passerella in legno e metallo posta 50,00 m a monte della S.S. n.21, il Comune di Aisone ha richiesto di riprendere e concludere il procedimento precedentemente sospeso.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Franco Giraud, costituiti dalla relazione tecnico-generale, dalla relazione idrologico-idraulica, dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica, in base ai quali è prevista la realizzazione della seguente opera da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- passerella pedonale in acciaio zincato, da realizzarsi con 2 putrelle portanti trasversali al rio Ruinas, appoggiate su due plinti di fondazione, 6 putrelle poste trasversalmente, pavimentazione autobloccante e grigliato superiore avente una superficie demaniale occupata pari a 10,44 m².

Il progetto definitivo è stato approvato dal Comune di Aisone con Deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 20/06/2016.

In data 28/04/2017 con prot. CDG-0220630-P, l'ANAS S.p.A. ha rilasciato il proprio nulla-osta alla realizzazione della passerella in adiacenza al ponte sulla S.S. n.21.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Ruinas.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la delibera della Giunta Comunale di Aisone n. 42 del 20/06/2016;
- visto il nulla – osta dell'ANAS S.p.A. prot. CDG-0220630-P del 28/04/2017;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Aisone, con sede in Aisone – via Fossa 2, alla realizzazione di una passerella pedonale sul rio Ruinas, in adiacenza all'esistente ponte ANAS, per il proseguimento del marciapiede lungo la corsia ascendente della S.S. n.21 nel comune di Aisone (CN) nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto dei seguenti adempimenti e condizioni:

- **la passerella pedonale in acciaio zincato potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;**
- non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori vistata dal R.U.P. attestante che la passerella pedonale è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della passerella, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alla passerella autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che la passerella stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio Pulzoni